

C.A.A.P.  
CENTRO ARTISTICO ACCONCIATORI PAVESI  
VIA CASE BASSE SAN,VITTORE, 24  
27100.PAVIA

Pavia, 02 Dicembre 2007

**OGGETTO: VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Il giorno 02 del mese di Dicembre dell'anno 2007, nella sede di Via Case Basse San Vittore, 24, è stata convocata l'assemblea generale Straordinaria dei soci effettivi: C.A.A.P., in prima convocazione il giorno 01 dicembre 2007 alle ore 12.00 e in seconda convocazione in data odierna alle ore 14.00, per il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE
- 2) APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO C.A.A.P.
- 3), VARIE ED EVENTUALI

Aprè la seduta il Presidente Sinisi Donato chiedendo all' assemblea la nomina dei Presidente di Assemblea. Non candidandosi nessuno, candidandosi Sinisi Donato, all'unanimità per alzata di mano viene nominato.

Presenti 10 SOCI EFFETTIVI C.A.A.P., su 79 Soci Effettivi Iscritti.

SINISI DONATO

SINISI CRISTIAN

SIRIANNI FRANCESCO

DE ROSA TONY

MARABELLI CHIARA

MARABELLI BARBARA

VALLA FIORENZA

VINIELLO MARIA GRAZIA

TUCCI FLAVIO

FERRARIO FABIANA

*Sinisi Donato*  
*Artista Sinisi*  
*Christiano Sinisi*  
*De Rosa Tony*  
*Chiarabelli*  
*Chiara*  
*Fiorenza Valla*  
*Maria Grazia Viniello*  
*Flavio Tucci*  
*Fabiana Ferrario*



Il Presidente dell'Assemblea Sinisi Donato, nomina un Segretario socio Marabelli Barbara che redige il Verbale dell'Assemblea.

Sinisi Cristian da lettura dello Statuto e dopo la lettura, si apre il dibattito: vengono dati chiarimenti su alcuni punti, dopo le spiegazioni si vota per alzata di mano e all'unanimità vengono approvate le modifiche.


Si chiude l'Assemblea alla ore 17.00.

Pavia. 02112/2007 ,

Il Segretario  
Marabelli Barbara



Il Presidente Assemblea  
Sinisi Cav. Donato




al N.ro 3062 n. 3 € 173,00

..... cendo ette eu dete / e

di cui L. ....

IL DIRETTORE



## STATUTO

C.A.A.P. - Centro Artistico Acconciatori Pavesi  
Via Case Basse San Vittore, 24 - Pavia  
Cod fisc 80013550183 - p.iva 01573610183

### TITOLO I

#### SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1) Il C.A.A.P. Centro Artistico Acconciatori Pavesi, sede di corsi di Formazione Professionale, ha sede legale in Pavia Via Case Basse San Vittore, 24. La sede potrà essere trasferita nel territorio dello Stato Italiano con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2) Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che rispettino i requisiti indicati nelle varie categorie di soci;

Art.3) Essa non ha fini di lucro. L'associazione potrà compiere ogni operazione strumentale idonea al perseguimento dei fini statuari, ivi comprese quelle di natura economica, politica, finanziaria e commerciale, purchè le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale, considerata la natura non lucrativa dell'ente. La durata del C.A.A.P. è illimitata.

Art.4) L'associazione potrà dare la propria collaborazione ad altri Enti, Istituti e/o Associazioni per il conseguimento di scopi comuni, sociali e umanitari.

Art. 5) Stante il disposto di cui art. 7 comma 1 DPR 361/2000, che riconduce alla Regione il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie attribuite alla medesima e le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola regione, il C.A.A.P. svolge le proprie finalità, nell'ambito della Regione Lombardia.

#### **L'associazione ha lo scopo di:**

- a) Organizzare e gestire i corsi di formazione professionale istituiti dalla Regione Lombardia di Istruzione Diritto e Doveri per minori, o da altri Enti ed Istituzioni di categoria, per parrucchiere uomo e donna, estetista, truccatore, tatuatore, massaggiatore, naturopati, figure professionali paramediche non riconosciute e figure sanitarie riconosciute, ma non mediche;
- b) Sviluppare e promuovere l'aggiornamento continuo nei settori del benessere, del relax, della cura della persona, della crescita professionale e personale, attraverso la formazione di base e la formazione permanente, i corsi ecm, nonché organizzando corsi di cultura aziendale, di marketing, di management, di lingue straniere e di informatica e di svago per tutti i soci;
- c) Intrattenere legami e scambi culturali con altre associazioni costituite o costituenti, che perseguano le medesime finalità;
- d) Assistere i propri soci nello studio e ideazione dell'impresa, fornendo dati e conoscenze dirette alla promozione sul territorio del nuovo centro, istituto o salone;
- e) Organizzare e promuovere corsi di orientamento, formazione e aggiornamento per gli associati, seminari di studio, conferenze, convegni, gare, fiere e altre attività culturali, commerciali e artigianali, sia a valenza interna tra gli associati, sia diretti a terzi;
- f) Pubblicare un bollettino informativo periodico, testi, libri, pubblicazioni, opere multimediali, e quanto altro utile alla promozione dell'associazione, per il raggiungimento dei fini sociali;
- g) Curare l'edizione, la traduzione o la sponsorizzazione di opere innovative, uniche, originali;
- h) Promuovere l'eventuale realizzazione di sedi distaccate, centri culturali e di ricerca e di una biblioteca alla quali i soci possano accedere e trovare spunti di crescita, svago e rinnovamento;
- i) Promuovere e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e/o Privati per il raggiungimento dei fini statuari;
- l) - Conferire agli allievi che superano le prove finali dei corsi di formazione professionale un Attestato di partecipazione, che potrà essere erogato sia dagli enti preposti, sia dal C.A.A.P., stesso (vedi art. 5 parte 'a');

### TITOLO II -SOCI

Art.6) I soci del C.A.A.P. sono distinti in:

- Soci allievi
- Soci professionisti
- Soci istruttori
- Soci fondatori
- Soci onorari

## Soci sostenitori e benefattori Soci centri

- 1) Sono **soci allievi** dell'associazione coloro ai quali vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere e cioè gli allievi dei corsi di vario genere e livello di formazione.
- 2) Sono **soci professionisti**, tutti i soci che hanno già superato i corsi di formazione professionale di base, e che operano negli ambiti di pertinenza in forma continuativa da almeno un anno;
- 3) Sono **soci istruttori**, gli operatori dei vari ambiti che dimostrino di avere una qualifica professionale che li abiliti ad esercitare la loro professione;
  - Coloro che hanno frequentato i corsi specifici per la formazione, la comunicazione, la gestione del tempo, e altri iter istituiti dalla commissione preposta, organizzati dal C.A.A.P.;
  - Coloro che possono dimostrare di aver già espletato tale mansione, in altre strutture riconosciute dal C.A.A.P.;
- 4) Sono **soci fondatori**, coloro che negli anni passati, hanno contribuito alla fondazione dei C.A.A.P., dei quali resta affisso l'elenco nella struttura;
- 5) Sono **soci onorari** coloro che con il loro prestigio hanno contribuito allo sviluppo culturale e/o artistico e/o commerciale dei C.A.A.P. in campo provinciale, regionale, nazionale od internazionale. I soci onorari, sono nominati dall'assemblea su proposta di almeno otto soci, fatta al Presidente, il quale la inserirà tra gli argomenti di discussione dell'assemblea.
- 6) Sono considerati **soci sostenitori e benefattori** coloro che attraverso lasciti, donazioni, agevolazioni varie e contributi abbiano contribuito al consolidamento patrimoniale dei C.A.A.P.;
- 7) Sono **soci centri**, quelle strutture già costituite, centri e/o scuole che hanno interesse ad organizzare attività del C.A.A.P. (o in collaborazione col C.A.A.P.), all'interno della propria struttura. Utilizzando, previo accordi scritti e verbalizzati: il marchio, i materiali didattici, i supporti audio\visivi, il metodo di formazione, nonché gli istruttori stessi e tutto l'eventuale Know-how dei C.A.A.P.

Art.7) L'adesione all'associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Nel rispetto dei principi di democrazia e imparzialità, è da escludere qualsiasi limitazione al diritto di voto dell'associato.

Art.8) Chi intende aderire all'associazione, qualunque sia la tipologia di socio che andrà a ricoprire, deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e il Regolamento, il codice etico e deontologico, nonché le delibere dei C.D. e delle Assemblee.

Art.9) Alla domanda va allegata la documentazione del possesso dei requisiti di cui all'Art.6 nei punti da 1 a 7 inclusi. La qualifica di socio diverrà effettiva, qualora il socio ammesso, avrà assolto il pagamento dell'eventuale quota di ammissione e quella annuale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art.10) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine del 60° giorno, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione all'interessato, senza dover esplicitare la motivazione di detto diniego.

Art. 11 La divisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

Art. 12) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, o l'espulsione per i casi previsti.

Art. 13) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa, tramite lettera indirizzata al C.D., tale recesso ha efficacia immediata.

Art. 14 In presenza di gravi motivi, ovvero perdita dei requisiti per l'ammissione, per mancato pagamento di una o più annualità, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri, di cui al presente Statuto, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Fermo restando la possibilità

dell'interessato di impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all'autorità giudiziaria (Cass. Civ. Sez. L, 10.12.1988 n6725);

Art. 15 Per ogni **socio Centro**, si ha diritto a un solo voto per la partecipazione alle assemblee, il voto può essere effettuato dal Legale rappresentante, o dal suo Vice, con delega scritta.

**Art. 16 Diritti e doveri dei soci:**

1. Tutti i soci, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Gli associati che non siano in regola con il versamento delle quote sociali non possono intervenire alle riunioni, né usufruire delle strutture e dei servizi dei C.A.A.P, e decadrà ogni loro eventuale incarico.
3. L'associato non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta nei confronti dell'Associazione, per trasferte e attività preventivamente autorizzate dagli organi associativi competenti.
4. L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
5. Tutti gli associati nominati ai sensi dell' Art. 6, punti 1\7 inclusi, hanno diritto di accesso, con spese a proprio carico:
  - ai documenti dell'Associazione;
  - alle delibere assembleari;
  - ai bilanci e rendiconti;
  - ai libri dell'Associazione.

Art. 17) Tutti i soci non possono assumere incarichi per conto del l'associazione o rappresentarla se non sono espressamente autorizzati per iscritto dal Presidente del C.A.A.P., e dietro approvazione del C. D. Essi non possono effettuare attività dimostrative o prestare la propria collaborazione a favore di aziende del settore, centri o scuole, o divulgare il materiale didattico del C.A.A.P. se, non espressamente autorizzati in forma scritta, dal C.D. o dalla giunta esecutiva dei C.A.A.P.

Art. 18) Il numero dei soci è illimitato.

Art. 19) Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione:

- a) Per dimissioni volontarie da comunicare con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.
- b) Per esclusione deliberata dall'assemblea, nei casi di indegnità o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danni morali o materiali al C.A.A.P. e con diritto dell' associazione di ritenere la quota annuale già versata.
- e) Per mancato versamento della quota associativa annuale e\o del versamento della\ delle quote per i servizi che usufruisce;
- d) Per condotta o comportamento contrastanti con gli scopi, le finalità ed il codice deontologico del C.A.A.P.;
- e) Per comprovata condotta personale relativa a fatti moralmente e socialmente riprovevoli.
- f) Per decesso;

Art. 20 La qualità di associato è intrasmissibile e non cedibile a terzi.

### **TITOLO III - ORGANI**

Art. 21 L'associazione è composta dai seguenti organi:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva,
- il Collegio dei Revisori dei conti,
- il Collegio dei Probiviri.

**Art. 22 L'assemblea** dei soci ordinaria e straordinaria.

- a) L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro il 31 dicembre.

- c) L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta dal Presidente o da **1/10 dei soci, o 1/10 dei consiglieri**, come espressamente previsto dall'art. 20 comma 2 c.c.;
- d) La convocazione ai soci, viene effettuata mediante avviso presso la sede dei C.A.A.P. con un preavviso di almeno quindici giorni prima della convocazione stessa e dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione.
- e) L'assemblea ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno, dei soci aventi diritto al voto.
- f) La seconda convocazione potrà essere fissata nella stessa giornata ad almeno 2 ore dopo la prima convocazione.
- g) In seconda, convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 23 L'assemblea straordinaria** provvede a:

- alla nomina del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, dei membri del collegio dei probiviri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera altresì su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;

Art.24) Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'associazione che non sia membro del Consiglio Direttivo, revisore o dipendente dell'associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Art.25) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; Non è ammesso il voto per, corrispondenza.

Art.26) Per le deliberazioni di modifica dello statuto dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati (Cass Civ Sez I, 4 febbraio 1993, n. 1408);

Art.27) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente qualora eletto, in mancanza su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente dell'associazione.

Art.28) L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza, o quando si vota sulle persone, o su decisione del Presidente d'assemblea, o su delibera dell'assemblea la votazione può essere fatta per scrutinio segreto.

Art.29) Il Presidente nomina un segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea e potrà essere scelto anche tra i non soci.

Art.30) Possono partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Art.31) Le procedure di convocazione, votazione, funzionamento, verbalizzazione sono identiche sia per l'assemblea ordinaria, sia per quella straordinaria (che viene convocata qualora il **Presidente, i 2/3 del C.D, i 2/3 dei soci ne facciano richiesta**).

**Art.32) Il Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea.
- 2) Esso è composto da un minimo 7 e un massimo di 9 componenti scelti fra i soci, i consiglieri devono essere aderenti all'associazione, durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione tramite la convocazione di un'Assemblea Straordinaria.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione, nominando il socio che nell'ultima elezione assembleare, aveva ottenuto il maggior numero di voti. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

5. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- la nomina del Presidente, ed eventualmente uno o due Vice Presidente, tutte figure da scegliersi tra i consiglieri eletti;

- la nomina dei membri di ciascuna Commissione, determinando per ciascuna le specifiche competenze nonché i poteri;

- l'ammissione all'associazione di nuovi aderenti;

- la nomina di soci sostenitori;

- l'approvazione di regolamenti e codici etici e deontologici, per ogni area di formazione, che disciplinino l'attività dell'associazione, e l'operato dei soci;

- la nomina di rappresentanti dell'associazione ai congressi ed alle manifestazioni ed attività internazionali;

- Decide sulla revoca degli incarichi;

- Predispone il rendiconto economico annuale sia consuntivo;

- Delibera sull'assunzione di personale dipendente o all'eventuale suo licenziamento;

- Decide sugli investimenti patrimoniali;

- Decide l'adesione ad accademie nazionali ed internazionali e, le modalità di versamento delle quote;

- Stabilisce le quote annuali dovute dagli associati;

- Fissa il numero massimo degli allievi partecipanti ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento;

7. Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del consiglio stesso, nei limiti individuali con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, come espressamente previsto dall'art 2381 c.c.;

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera spedita o consegnata a mano, contenente gli argomenti da trattare, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente qualora eletto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti al meno la metà dei suoi membri.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

11. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Probiviri e di Revisore dei conti.

12. Di ogni riunione verrà redatto un verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

### **Art.33> La Giunta Esecutiva.**

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dal o dai vice Presidenti

La convocazione viene effettuata dal Presidente ogni qual volta sia necessario.

Alla Giunta Esecutiva spettano i seguenti compiti:

- Dare esecuzione alle deliberazioni approvate dal Direttivo;

- Vigilare, correggere e direzionare l'andamento delle Commissioni;

- Proporre al Consiglio Direttivo la composizione e la nomina dei componenti delle

Commissioni;

- Stabilire eventuali rimborsi spese per i Consiglieri e per terzi (regolamento interno).

**Art. 34> Il Presidente dei C.A.A.P.** è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra i Consiglieri votati dall'assemblea.

Al Presidente spettano i seguenti compiti:

- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;

- Ha la rappresentanza legale del C.A.A.P. e adotta tutti gli atti non demandati espressamente alla competenza degli altri organi;

- Adotta i provvedimenti di assoluta urgenza sottoponendoli per la ratifica alla prima adunanza agli organi statutari competenti;

- Può delegare anche in via continuativa e per categoria di atti la rappresentanza dell'Ente ai vice Presidenti;

- Nomina avvocati e procuratori per rappresentare l'associazione in giudizio;

- Può conferire ai vice Presidenti o a terzi procure per il compimento di determinati atti;
- Vigila sulla conservazione e tenuta dei documenti sociali
- Da esecuzione alle deliberazioni prese dagli organi sociali a carattere nazionale dove il C.A.A.P. aderisce.
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità
- Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto economico e finanziario preventivo consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
- In caso di dimissioni od impedimento grave giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente pro-tempore, che dura in carica sino alla successiva assemblea.

#### **Art. 35) IL Vice Presidente**

1. Qualora eletto, il o i vice Presidenti, sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta, questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento dei vice Presidente costituisce per terzi prova dell'impedimento del Presidente.

**Art. 36 - Il Cassiere del C.A.A.P.** è designato dal Presidente e ha i seguenti compiti:

- Cura l'amministrazione contabile e provvede alla registrazione dei relativi documenti;
- Tiene aggiornata la situazione di cassa e ne tiene idonea contabilità;
- Redige il prospetto sulla movimentazione finanziaria dei C/C bancario dei C.A.A.P.;
- Effettua le relative verifiche, predispone dal punto di vista contabile il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.
- Gli eventuali compensi da attribuire allo stesso sono di competenza del Presidente.

**Art. 37 Il Segretario del C.A.A.P.** è designato dal Presidente e ha i seguenti compiti:

1. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta
2. Coadiuvando il Presidente, la Giunta e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il buon funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
3. Il segretario cura la tenuta dei Libri dell'associazione, nei dettagli: i libri Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché dei Libri degli aderenti all'associazione.
4. I verbali sono controfirmati dal Presidente del C.A.A.P.
5. Gli eventuali compensi da attribuire allo stesso sono, di competenza del Presidente.

**Art.38) Il Collegio dei Revisori dei Conti** è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci a scelta tra gli associati. Il Presidente del Collegio deve essere tra gli iscritti del Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, come previsto dall'art 2397 c.c.: oppure tra gli iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini individuali dall'art. 1 del Decreto del Ministero della giustizia 29.12.2004, n.320.

Al Collegio dei Revisori compete:

- Il controllo delle scritture contabili, e visione delle pezze giustificative, in collaborazione con il cassiere;
- La vigilanza sulla gestione sociale;
- La redazione della relazione al bilancio annuale da presentare all'assemblea dei soci.

**Art.39) Il Collegio dei Provisori** è composto da tre membri anche non soci nonché da due membri supplenti e ha il compito di risolvere le eventuali controversie tra gli associati. Prima di ogni decisione il Collegio dei Provisori dovrà sentire tutte le parti interessate alla controversia. L'Assemblea elegge tra i Provisori colui che riveste la carica di Presidente del collegio.

In caso di problematiche di espulsione di un socio, su delibera dell'assemblea, come specificato meglio nell'art. 14 del presente Statuto, rimane la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all'autorità giudiziaria (Cass. Civ. Sez. L, 10.12.1988 n.6725)

Art 40) Tutti gli organi del C.A.A.P. durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

#### **Art 41) - Le commissioni dell'Associazione**

- 1- ogni commissione ha il compito di riunirsi minimo una volta all'anno, di redigere un verbale per ogni incontro e di presentare i lavori della commissione al C.D. per visione e attuazione degli obiettivi, nonché per il via libera agli eventuali investimenti richiesti;
- 2-Per lo svolgimento della sua attività istituzionale il Consiglio Direttivo può nominare una o più Commissioni determinando gli scopi e la durata e i poteri.

3- Le Commissioni sono composte, a scelta del Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da tre a sette membri. I membri del Consiglio Direttivo, con esclusione del Segretario e del Cassiere, possono far parte delle Commissioni. Tra i suoi membri viene nominato un responsabile il quale mantiene i necessari contatti con il Presidente o con il Consiglio Direttivo. Fermo quanto sopra determinato al fine di incentivare la formazione professionale dei soci, deve essere nominata sempre senza discontinuità, la Commissione didattica e tecnica sia per gli acconciatori, sia per le estetiste, sia per i massaggiatori. Le suddette Commissioni per l'assolvimento dei loro compiti hanno l'obbligo di uniformarsi ai parametri internazionali e nazionali delle organizzazioni alle quali è affiliata il C.A.A.P.

4- Le Commissioni TECNICHE hanno i seguenti compiti:

- aggiornare l'albo professionale degli operatori;
- nominare e convocare la commissione d'esame per i relativi ambiti professionali;
- verificare gli aggiornamenti professionali acquisiti annualmente dagli istruttori e dai professionisti;
- revisione dei programmi e degli obiettivi professionali per ogni anno accademico;
- stabilire il codice etico-deontologico per i professionisti e gli istruttori;
- stabilire gli standard per approvare i seminari e i corsi professionali e redigere un elenco aggiornato degli stessi;
- approvare i programmi ed i corsi professionali presentati dai vari enti, istruttori e Istituti e mantenere un elenco aggiornato degli stessi;
- verificare gli standard qualitativi dei docenti e degli Istituti di insegnamento dove vengono insegnati i corsi;
- verificare, in caso di necessità, il rispetto delle normative, dei regolamenti, dei codici etici e deontologici dei soci;
- operare per l'applicazione dei fini statutari che riguardano la formazione e l'aggiornamento continuo per i professionisti e gli istruttori;
- comunicare al Consiglio Direttivo i soci allievi che hanno raggiunto il titolo di professionista e i soci professionisti che hanno: raggiunto il titolo di socio istruttore per poter aggiornare le figura dei soci;
- organizzare i seminari e i corsi d'aggiornamento obbligatori richiesti ai soci professionisti e ai soci istruttori;

5)-Le Commissioni DIDATTICHE hanno i seguenti compiti:

- aggiornare l'albo professionale degli istruttori;
- nominare e convocare la commissione d'esame per i vari corsi professionali;
- verificare gli aggiornamenti professionali acquisiti annualmente dagli istruttori, in riferimento a capacità comunicative, metodi e tecniche di formazione e insegnamento;
- aggiornare l'elenco delle scuole operanti nella provincia, regione, nazione riconosciute dall'Associazione per l'ottenimento dell'attestato di istruttore e/o professionista;
- stabilire il codice etico-deontologico;
- stabilire gli standard per il riconoscimento degli istruttori e delle scuole\centri;
- stabilire gli standard per l'approvazione dei seminari, degli aggiornamenti da proporre ai vari ambiti professionali;
- verificare in caso di necessità, il rispetto delle normative associative;
- operare per l'applicazione dei fini statutari che riguardano le attività di formazione;
- comunicare al Consiglio Direttivo i soci allievi che hanno maturato il titolo per il passaggio a soci professionisti e i soci professionisti che hanno maturato il titolo di socio istruttori;

## **6- La commissione scientifica**

La commissione scientifica è composta minimo da 3 membri, tra i quali: un laureato, un socio professionista per l'ambito tecniche naturali e massaggiatore orientale, un socio istruttore; i Compiti della commissione scientifica sono:

- la ricerca;
- favorire e stimolare ed accreditare la ricerca scientifica nel settore dell'igiene, della cosmetologia, dell'anatomia, della chimica, della biochimica, degli sviluppi delle scienze della salute;
- programmare stage, tavole rotonde, corsi, convegni per l'aggiornamento continuo in medicina (ecm), dei soci istruttori e professionisti dei C.A.A.P.
- Segnalare testi, opere multimediali, siti internet, utili dal punto di vista scientifico per raggiungere i fini statutari del C.A.A.P.

7- Altre commissioni possono essere create, dal consiglio direttivo, per compiti specifici, come l'organizzazione di eventi, fiere, pubblicazione di riviste, periodici, libri e altre attività previste dagli scopi sociali.

8 - Le Commissioni devono essere composte da: minimo un socio professionista e un socio istruttore.

#### **Art. 42) Libri dell'associazione**

1- Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dei bilanci, nonché il Libro degli aderenti all'associazione.

### **Titolo IV - PATRIMONIO E SCIoglIMENTO**

Art. 43) Il patrimonio dell' associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Art. 44) Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati sino ad ora dai soci ed esistenti nelle casse sociali.

Art. 45) Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati sino ad ora dai soci e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività nei limiti previsti dall'art.5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

Art. 46) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi eventualmente all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire alla medesima e la quota annuale dell'associazione. Quest'ultima dovrà essere versata ogni anno da tutti i soci iscritti. Sono esclusi da tale obbligo i soci onorari.

Art. 47) L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori a quelli originari e a quelli annuali.

Art.48) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può, pertanto, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Art.49) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI FINALI**

#### **Art.50) Avanzi di gestione**

1. All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Qualora

al termine della liquidazione dell'associazione, esistesse un residuo di fondi, esso verrà devoluto a scopi assistenziali o umanitari.

### **Art.51) Scioglimento**

1) l'associazione si scioglie per insufficienza di fondi raccolti per raggiungere gli scopi sociali, oppure qualora questo non fosse possibile.

2) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3) Quando si verifica una causa di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di un Collegio di liquidatori fissandone i poteri e la retribuzione.

4) Durante la liquidazione cessano tutte le cariche sociali.

5) Le competenze del liquidatore sono definite dall'art.11 e ss delle disposizioni di attuazione del c.c.

### **Art.52) Clausola compromissoria**

1 - Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'associazione ed i suoi organi, nonché in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione al giudizio dei Collegio dei Probiviri. Il giudizio sarà vincolante per le parti e sarà pronunciato con esonero di qualsiasi formalità procedurale.

### **Art.53) Legge applicabile**

I. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Art.54) L'esercizio sociale dei C.A.A.P., si apre il 1° settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno.

### **Art.55) Rendiconto consuntivo e preventivo**

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 agosto di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo.

Art. 56) Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, e del preventivo per il successivo esercizio, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre.

Art.57) Il rendiconto, deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici), giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.